ACETO BALSAMICO DI MODENA

Sintesi della procedura e profili di illegittimità della normativa slovena

IN FATTO

Ad inizio anno, la Slovenia ha notificato alla Commissione Europea, ai sensi della direttiva UE 2015/1535, una norma tecnica nazionale in materia di produzione e commercializzazione di aceti attraverso cui viene introdotta una nuova denominazione/categoria di aceti (non contemplata né dalle regole comunitarie, né dalla precedente normativa slovena) definita come "aceto balsamico" e riferita ad aceti miscelati con mosto concentrato. Rilevando diversi profili di incompatibilità tra la legge slovena e le norme comunitarie, l'Italia, lo scorso mese di aprile, ha notificato alla Commissione un parere circostanziato chiedendo la modifica dell'art. 14 comma 4 della legge. Allo stesso modo, anche il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena e l'associazione internazionale Origin hanno trasmesso alla Commissione delle osservazioni di terzi evidenziando le numerose problematiche giuridiche coinvolte nella questione. Il 3 giugno 2021, allo scadere del periodo di standstill previsto dalla procedura, la Slovenia ha risposto al parere italiano negando la fondatezza della denuncia di illegittimità della nuova normativa e rifiutandosi di apportare la modifica richiesta. Non essendo pervenuta nessuna comunicazione da parte della Commissione Europea, il 31 luglio 2021 la norma slovena è entrata in vigore e, attualmente, il prodotto in questione (un aceto commercializzato con la denominazione "aceto balsamico" in sloveno e in italiano) è già presente sul mercato.

La procedura ex direttiva UE 2015/1535 non prevede la possibilità di presentare ulteriori contestazioni o ricorsi; pertanto, a questo punto, l'unica possibile reazione dell'Italia è l'avvio della procedura di contestazione prevista dall'art. 259 del TFUE.

IN DIRITTO

Le principali implicazioni giuridiche sono già state rilevate dal parere circostanziato dell'Italia e dalle osservazioni di terzi dal Consorzio e dall'associazione Origin notificate lo scorso mese di aprile alla Commissione Europea. I problemi di incompatibilità con il diritto comunitario si riferiscono al solo comma 4 dell'art. 14 della norma e in particolare all'uso della denominazione "aceto balsamico" come nuova categoria di aceti per descrivere prodotti costituiti da una miscela di aceto e di mosto concetnrato. La contestazione dell'Italia non è dunque riferita all'intera norma che, fatto salvo per il suddetto articolo, rispetta ed è coerente con le norme comunitarie. Al fine di risolvere la problematica, sarebbe quindi sufficiente la modifica del suddetto comma 4 e la sostituzione della denominazione "aceto balsamico" con un'espressione descrittiva in linea con i principi e le norme comunitarie

I profili di incompatibilità con il diritto comunitario sono numerosi e diversificati, la norma infatti:

a) nega agli operatori economici e ai consumatori dell'Unione le tutele garantite dall'art. 13 comma 1 lett. b), c) e d) del Reg. UE n. 1151/12; garanzie che, come riconosciuto in epigrafe dello stesso regolamento, sono finalizzate al perseguimento degli obiettivi della politica comune nell'agricoltura e nella pesca (art. 43, paragrafo 2, TFUE) e a garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione (art. 118, primo comma, TFUE);

b) si pone in diretto contrasto con il principio statuito dall'art. 24, comma 2, del Reg. UE n. 1151/12;

c) nega e disapplica il principio consolidato derivante dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea secondo cui la valutazione di eventuali casi di evocazione, imitazione e usurpazione di una DOP/IGP è di competenza esclusiva dei giudici nazionali;

d) legittima l'utilizzo di espressioni in contrasto con le disposizioni degli articoli 7 e 17 del Reg. CE n. 1169/11 da leggersi in combinato disposto con le regole CEN UNI 13188 in materia di aceti, negando le tutele e le garanzie specifiche che detto regolamento istituisce a favore del consumatore comunitario e il principio generale attraverso cui il diritto comunitario riconosce come priorità dell'Unione la promozione degli interessi dei consumatori e un livello elevato di protezione (articoli 12, 114 paragrafo 3 e 169, paragrafo 1 TFUE);

e) è in contrasto con i principi che guidano il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri (art. 114 TFUE) costituendo uno strumento di discriminazione arbitraria tra gli operatori economici.

CONCLUSIONI

Tali profili di illegittimità costituiscono una violazione del diritto primario e derivato dell'Unione e di alcuni importanti principi generali del sistema comunitario nonché della giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell'Unione. Tale contesto certamente legittima lo stato italiano all'attivazione della procedura di contestazione prevista dall'art. 259 del TFUE che, in prima istanza, si sostanzia in una comunicazione alla Commissione Europea e, in seconda istanza, ad un ricorso diretto alla Corte di Giustizia dell'Unione.